

Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano Tribunale di Verona SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI Il Tribunale Tribunale Ordinario di Verona, Sezione IA civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A. / G. Presidente rel. dott. Claudia Dal Martello Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo generale al n6653 /2023 R.G. promossa S.XXXX E.XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall' avv. D.XXXXXXXXXX O.XXXX ricorrente contro D.XXXX B.XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall' avv. P.XXXX A.XXXXX convenuta e con l' intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio Causa rimessa al Collegio per la decisione all' udienza del 09/05/2024 e decisa alla Camera di Consiglio collegiale del 18/06/2024 conclusioni: per il ricorrente: Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 "NEL MERITO: 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra E.XXXX S.XXXX e B.XXXXX D.XXXX in Sommacampagna , il 16.02.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell' anno 2013, numero 3, Parte Prima, serie /; 2) Disporsi che il sig. S.XXXX E.XXXX contribuisca al mantenimento della figlia A.XXXXX, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrispondendo direttamente alla stessa, entro il giorno 5 del mese, l' importo mensile di 300, 00 (somma rivalutabile annualmente a decorrere dal marzo 2025) , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona; 3) Revocarsi, a far data dal deposito del presente ricorso, l' assegno di mantenimento posto a favore della ex moglie D.XXXX B.XXXXX e disporsi che nulla è dovuto a suo favore a titolo di assegno divorzile; 4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% per rimborso forf. spese gen., c.p.a. e i.v.a.. IN VIA ISTRUTTORIA: Come da memorie ex art. 417-bis.17 comma 1 e comma 3 cpc, da intendersi qui richiamata e trascritta . " per la convenuta: "Nel merito: 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra B.XXXXX D.XXXX e S.XXXX E.XXXX in Sommacampagna il 16.02.2023, trascritto nei registri degli atti civili del medesimo comune, anno 2013, parte prima, n. 3. 2) Rigettarsi le conclusioni formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e , per l' effetto: a) Disporsi l' affido condiviso della minore A.XXXXX, con collocazione della stessa presso il genitore dalla stessa preferito, e ciò fino al compimento della maggiore età. La minore potrà frequentare liberamente entrambi i genitori, accordandosi direttamente con gli stessi.

b) Stabilire in capo al sig. E.XXXX S.XXXX l' obbligo di mantenimento della minore nella misura di 750, 00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 3 Istat, da corrispondersi direttamente ad A.XXXXX dal compimento del 18 anno di età. Per il breve periodo intercorrente dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, al compimento del 18 anno di età, detto mantenimento dovrà ancora essere corrisposto alla madre, comprese le mensilità che il ricorrente ha omesso di corrispondere a quest' ultima a far data dal deposito del presente ricorso. Il tutto per i motivi esposti in narrativa. Rigettarsi la richiesta avanzata da controparte per cui debba essere la sig. ra B.XXXXX a corrispondere al padre 500, 00 a titolo di mantenimento per la minore, per i motivi esposti in narrativa.

c) Per ciò che attiene alle spese straordinarie per A.XXXXX, sin tanto che la stessa non diventi autonoma economicamente, sarà onere dei genitori sostenere il 50% di dette spese, secondo quanto previsto dal Protocollo Famiglia, di seguito trascritto : i) spese mediche documentate, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante; II) spese mediche documentate, che richiedono uno

specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici; III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico; IV) spese scolastiche documentate, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di Specializzazione; gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private; V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori.

Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 Il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire, da parte del coniuge che non ha effettuato l' esborso, all' altro, entro il 15 del mese successivo alla data della richiesta, previa esibizione delle Pezze giustificative.

Quando i genitori debbano concordare le spese di cui ai capoversi B) , D) ed E) , quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all' altro; questi, nel caso in cui non sia d' accordo con la spesa o con l' attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all' interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o dal Giudice.

d) Mantenersi in capo alla sig. ra B.XXXXX il percepimento dell' assegno unico universale per la minore, che continuerà ad utilizzarlo per le esigenze di A.XXXXXX; e) Stabilire in capo al sig. E.XXXX l' obbligo di corrispondere in favore della sig. ra B.XXXXX D.XXXX un assegno di mantenimento nella misura di 200, 00 mensili, rivalutabile annualmente Istat, per i motivi esposti in narrativa.

f) Spese interamente rifuise.

In via Istruttoria Rigettarsi le prove per testi formulate da controparte per i motivi esposti in narrativa . " per il P.M.: "nulla si oppone"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10/10/2023 il ricorrente sig. S.XXXX E.XXXX adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato il 16/02/2013 con la sig. D.XXXX B.XXXXX e fosse stabilito l' affidamento condiviso della figlia A.XXXXXX nata il XXXXXXXXXX, con collocazione abitativa presso il padre e con incontri con la madre da concordare tra la ragazza e la madre, la revoca con decorrenza dal deposito Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 del ricorso dell' obbligo di corrispondere alla resistente l' assegno di mantenimento e il contributo al mantenimento di A.XXXXXX e contestuale obbligo della resistente di corrispondergli un contributo al medesimo fine pari ad 500, riconoscendo il proprio a percepire integralmente l' assegno unico universale.

Con decreto in data 24.10.2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta e per la costituzione di quest' ultima.

La convenuta, regolarmente costituita, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma chiedeva che fossero confermati la collocazione della figlia presso di sé, il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di 750 mensili e che fosse stabilito a suo favore un assegno divorzile pari ad 200. Entrambe le parti depositavano le successive difese.

All' udienza del comparivano i coniugi che confermavano la volontà di divorziare e venivano sentiti.

All' esito, la Presidente del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione e in data 11.2.2024 pronunciava

la seguente ordinanza riservata: "letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.; esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate; sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione; ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti nell' interesse delle parti e della figlia A.XXXXXX, nata il XXXXXXXXXX, e quindi tra pochi giorni maggiorenne; ritenuto che A.XXXXXX, nel periodo successivo alla sentenza di separazione ha alternato periodi di permanenza con la madre a periodi di permanenza con il padre; l' ultimo periodo di permanenza con il padre si è pacificamente protratto dal Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 6 28.6.2023 all' 8.1.2024, e quindi è cessato dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento; ritenuto che, nonostante l' alternanza, il padre non ha sospeso il pagamento del contributo alla madre fino al deposito del ricorso (si vedano gli estratti conto prodotti dalla madre); rilevato che è pacifico che la ragazza, che da tempo ha interrotto la frequenza scolastica (non ha nemmeno completato il secondo anno delle superiori) , abbia nell' ultimo anno svolto attività lavorativa retribuita come cameriera, seppur con rapporti a tempo determinato; rilevato che l' allegata intenzione di A.XXXXXX di riprendere gli studi nel prossimo mese di settembre, e quindi tra sette mesi, oltre a dovere essere verificata, non giustifica che essa nelle more non si dedichi ad una qualche occupazione retribuita analoga a quella svolta nel recente passato, non constando impedimenti; rilevato altresì che la resistente non ha documentato le retribuzioni proprie e della figlia, che non constano nemmeno dagli estratti conto prodotti, condotta questa che va valutata a suo sfavore ai sensi dell' art. 473 bis 18 c.p.c.; ritenuto che vi sono numerosi elementi (doc. 27 di parte resistente, spese per beni voluttuari registrate dal conto corrente della figlia, doc. 21 di parte ricorrente, prospetti degli orari di lavoro della figlia scritti con grafia identica a quella di cui alla domanda di iscrizione scolastica di cui al doc. 37 di parte ricorrente) dai quali desumere che le retribuzioni della figlia fossero ben maggiori di quelle di un lavoro part-time per nove ore settimanali; ritenuto che ciò giustifichi, già in via provvisoria, una riduzione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre da 750 ad 300, fermo il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona; ritenuto che, vista la concorde richiesta delle parti e la prossima maggiore età della ragazza, con decorrenza dalla mensilità di marzo la corresponsione avverrà direttamente alla stessa; ritenuto che va a.XX stato confermato il contributo al mantenimento della resistente, atteso che, evidentemente, l' assegno di 150 già teneva in Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 considerazione la sua capacità lavorativa e non constando che il rapporto di lavoro dipendente in atto abbia garanzie di stabilità; valutate l' ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da entrambe le parti e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze pacifiche, non contestate, genericamente indicate, o irrilevanti; ritenuto che la causa è matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria; per questi motivi visto ed applicato l' art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell' interesse dei coniugi e della figlia: 1) Dispone che il sig. S.XXXX E.XXXX dalla mensilità di marzo 2024 contribuisca al mantenimento della figlia A.XXXXXX corrispondendole mensilmente, entro il 5 giorno di ciascun mese, l' importo di 300, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona; 2) Conferma allo stato il contributo al mantenimento alla moglie; 3) Conferma la regolamentazione dell' affidamento e della residenza prevalente di cui alla sentenza di separazione fino alla maggiore età della figlia A.XXXXXX.

RESPINGE le istanze di prova.

FISSA l' udienza del 9.5.2024 h. 10.00 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e rimessione della causa al Collegio.

Si comunicò". All' udienza del 9.5.2024 le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato, discutevano oralmente e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.

1) SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.

Non c' è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all' art. 3 n 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 8 i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato e , per quanto

allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all' udienza, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 14.7.2017). Questo dimostra, all' evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l' impossibilità di ricostituire la loro unione.

2) AFFIDAMENTO e MANTENIMENTO della F.XXXX A.XXXXXX A.XXXXXX, nata il XXXXXXXXXXXX, in corso di causa è divenuta maggiorenne e benché all' epoca del deposito del ricorso convivesse con il padre, diversamente da come stabilito con la sentenza di separazione, successivamente, l' 8.1.2024, è pacificamente ritornata a vivere con la madre, la quale ha chiesto che sia confermato l' obbligo del padre di contribuire al mantenimento della ragazza nella misura di 750 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ossia in misura pari a quanto statuito in sede di separazione con sentenza n. 2082/2021 pubblicata in data 27.10.2021 (doc. 4 di parte ricorrente). Al fine di determinare il quantum dell' obbligo di contribuzione al mantenimento di A.XXXXXX a carico del padre, vanno esaminate le situazioni economiche dei genitori e le esigenze della ragazza.

Il ricorrente, nato nel 1978, svolge l' attività di autotrasportatore, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito netto negli ultimi tre anni pari a circa 22.000 annui documentato con le certificazioni uniche e non con le dichiarazioni dei redditi (doc. 8 di parte ricorrente). Dagli estratti conto dimessi (doc. 10 di parte ricorrente) risultano accrediti per retribuzioni per importi superiori a 2000 al mese, fino ad 3.300, 00, che comprendono le indennità di trasferta. Egli non risulta avere proprietà immobiliari, né risparmi e abita in una casa in Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 9 locazione per la quale corrisponde un canone di 600 mensili (doc. 14 di parte ricorrente). Contribuisce per 100 mensili alla spesa relativa alla retta della Casa di riposo nella quale è ricoverata la propria madre.

La resistente, nata nel 1967, nell' ultimo periodo ha svolto attività lavorativa come barista a tempo determinato fino al 30.4.2024 e parziale (docc. 28 e 29 di parte resistente) , con retribuzioni variabili di cui si ha solo parziale riscontro negli estratti conto corrente dimessi, non essendo stati depositati né i fogli paga, né l' ultima certificazione unica del 2024. Dal 2022 ha percepito l' intero assegno unico universale per A.XXXXXX, pari recentemente ad 220 circa mensili, destinato a ridursi con il compimento della maggiore età. Non consta avere proprietà immobiliari, né risparmi. Ha rilasciato l' abitazione in locazione che occupava all' epoca della separazione e ha affermato di vivere presso un amico (S.XXXXXX) , di cui non ha ricordato il cognome, né l' indirizzo (si veda verbale dell' udienza del 23.1.2024). Ha documentato la spesa per un abbonamento in palestra per la figlia (doc. 16 di parte resistente) e un finanziamento per l' acquisto di un telefono, sempre per la figlia (doc. 17 di parte resistente). A.XXXXXX, ora diciottenne, è tornata a vivere con la madre, non frequenta la scuola, non ha terminato il secondo anno di superiori, ma è iscritta ad un corso per estetiste tenuto da una scuola privata (doc. 37 di parte ricorrente) che inizierà il prossimo settembre, la cui retta ammonta ad 7200; ha avuto recenti esperienze lavorative a tempo determinato alle dipendenze di un panificio tempo e di un bar gestito dalla medesima società datrice di lavoro della resistente (docc. 7 e docc. 20). Non sono state documentate le retribuzioni percepite per tali attività, non essendo stati prodotti i fogli paga e non risultando i relativi accrediti nel conto corrente di A.XXXXXX (doc. 27 di parte resistente) , che riporta solo un bonifico per stipendio da "I.XXXXXXXXXX" nel luglio 2023 per 1076. Per contro, il ricorrente ha prodotto un prospetto di orario di lavoro e di retribuzioni redatto con una grafia identica a quella di A.XXXXXX che riporta orari e retribuzione Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 10 incompatibili con un' attività a tempo parziale (doc. 21 e 43 di parte ricorrente) , nonché foto del denaro percepito in contanti (doc. 45 di parte ricorrente) e documento di acquisto da parte della ragazza di un I.XXXX 15 al prezzo di 1468 in data 5.12.2023 (doc. 47) , a dimostrazione del fatto che la stessa avrebbe percepito una retribuzione più elevata di quella ufficiale di 346, 83 lordi mensili risultante dal contratto di lavoro presso il bar (doc. 20 di parte ricorrente). Ciò premesso, valutate comparativamente le situazioni economiche dei genitori quali si desumono dai documenti in prodotti e considerato che entrambi non hanno attuato una completa discovery delle rispettive situazioni, tenuto conto della parziale capacità economica della figlia, la quale tuttavia è divenuta da poco la maggiore età e va incentivata a conseguire almeno un diploma che le consenta una qualificazione professionale, va confermato il contributo pari ad 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento della ragazza a carico del padre, oltre al 50% delle spese

straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Verona e della spesa per la retta della Scuola privata di cui al doc. 37 di parte ricorrente.

Vista la concorde richiesta delle parti, l'importo andrà corrisposto direttamente alla figlia.

3) MANTENIMENTO della MOGLIE La resistente ha chiesto che sia disposto un assegno di mantenimento pari ad 200 per sé, sostenendo che la sua attività lavorativa sarebbe stata solo a tempo parziale e a tempo determinato e sarebbe cessata il 30.4.2024. In sede di separazione le fu riconosciuto un contributo al mantenimento pari ad 150, sul presupposto che la stessa avesse redditi pressoché nulli (poche centinaia di euro l'anno) e che dovesse sostenere un canone di locazione pari ad 450 mensili (si veda pag. 12 della sentenza definitiva di separazione). chiaro che la determinazione di un importo di Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 150 teneva in considerazione anche la sua capacità lavorativa, gli assegni familiari interamente a suo favore e il pressoché integrale mantenimento della figlia A.XXXXXXX a carico del padre con il contributo di 750 oltre il 50% delle spese straordinarie.

Poiché nel periodo successivo la stessa risulta avere svolto diverse attività lavorative, seppur a tempo determinato, di cui l'ultima cessata, almeno formalmente, il 30.4.2024, e in comparsa di costituzione (pag. 9) ha ammesso di arrotondare "con qualche lavoretto saltuario", deve ritenersi che la stessa abbia mezzi che le consentono di provvedere almeno in buona parte al proprio sostentamento.

Non è stato invece allegato alcunché con riferimento all'eventuale necessità di compensazione e perequazione.

Secondo Cass. SS. UU. 11.7.2018 n 18287 "Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell' ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell' art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l' accertamento dell' inadeguatezza dei mezzi dell' ex coniuge istante, e dell' impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno... La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch' essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall' ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 12 nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all' età dell' avente diritto . " Da tali dicta si desume che a) l' assegno ha funzione assistenziale; b) l' assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI comma dell' art. 5 l. div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita; d) il parametro dell' adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della norma di cui all' art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali.

Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all' inadeguatezza dei mezzi e all' incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di auto responsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla Suprema Corte: "La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile". Nel caso concreto in esame, nulla è stato allegato riguardo la ripartizione dei ruoli dei coniugi durante la breve convivenza coniugale (dal 2013, anno di celebrazione del matrimonio, al 2017, anno in cui è stato depositato il ricorso di separazione) , né nel corso dell' eventuale periodo di convivenza precedente.

Nel caso in esame, il confronto tra le capacità economiche delle parti evidenzia un apprezzabile squilibrio; il marito, nato nel 1978, ha una stabilità lavorativa, una capacità lavorativa ben definita quale lavoratore dipendente e un reddito costante a differenza della moglie, nata nel 1967 e quindi cinquantasettenne, la cui occupazione è più precaria.

Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 13 Ciò premesso, deve ritenersi che la ricorrente disponga di risorse sufficienti a consentirle solo parzialmente di provvedere al proprio mantenimento. La domanda di assegno divorzile, con funzione esclusivamente assistenziale, va pertanto accolta.

Al fine di determinare il quantum, vanno considerati i redditi, la capacità lavorativa - che comunque la convenuta conserva, seppur in misura ridotta rispetto al marito - , e il regime fiscale dell' assegno divorzile; valutati tali indici, l' assegno va determinato in 100, che, unitamente ai presumibili redditi derivanti dallo svolgimento dell' attività lavorativa che è risultata svolgere successivamente alla separazione, è adeguato ad assolvere alla funzione assistenziale.

4) Spese di lite L' esito della controversia e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale della spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Tribunale Ordinario di Verona, IA sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide: 1) Dichiaro lo scioglimento del matrimonio contratto in SOMMACAMPAGNA da S.XXXX E.XXXX e D.XXXX B.XXXXX in data 16/02/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SOMMACAMPAGNA al n. 3 parte I anno 2013 ; 2) Ordina all' Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri; 3) Dispone che il sig. S.XXXX E.XXXX contribuisca al mantenimento della figlia A.XXXXXX, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, corrispondendole direttamente, entro il giorno 5 del mese, l' importo mensile di 300, 00 (somma rivalutabile annualmente a decorrere dal marzo 2025) , oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona e alla spesa per la retta della Scuola privata alla quale la ragazza è iscritta di cui al doc. 37 di parte ricorrente; Sentenza n. 1441/2024 pubbl. il 19/06/2024 RG n. 6653/2023 4) Dispone che il sig. S.XXXX E.XXXX corrisponda mensilmente in favore della sig. D.XXXX B.XXXXX entro il giorno 5 di ciascun mese l' assegno di 100 a titolo di assegno divorzile oltre a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dal mese di marzo 2025; 5) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 18/06/2024 La Presidente est. dott. A. / G.